



Roma, 9 OTT. 1991 19

Ministero
della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIV. III Sez. III

Prot. N. 7790/C1I Allegati

Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato
Dir. Gen. del Commercio Interno
e dei Consumi Ind. - Div. VIII

00100

ROMA

Risposta al Foglio dell' 31/7/1991
Div. Lex A. n. 278515

OGGETTO Legge 5/3/1990, n. 46 - "Norme per la sicurezza degli
impianti".

Si fa riferimento alla richiesta suindicata, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se i brevetti di specializzazione di "56 - Radiomontatori" e "Motorista di Artiglieria per Gruppi Elettrogeni", rilasciati dal Ministero della Difesa, possono costituire requisiti previsti dall'art. 3 della legge 5/3/1990, n. 46.

Al riguardo, si precisa che tali brevetti non costituiscono titoli di studio, in quanto sono tali solo quelli rilasciati da Istituti d'Istruzione Statali o legalmente riconosciuti, non sono equiparabili a titoli di studio, non essendo prevista da alcuna legge una equipollenza.

Pertanto, poichè l'art. 3 legge 5/3/1990, n. 46, prescrive possesso di laurea o diploma di scuola secondaria superiore, i certificati prodotti non risultano tra i requisiti richiesti dalla predetta legge.

A parere della scrivente, i certificati in parola non sono riportabili nemmeno alla fattispecie della lettera c) dell'art. 3 della legge 5/3/1990, in quanto essa sembra riferirsi agli attestati rilasciati dai centri di ^{formazione} ~~promozione~~ professionale autorizzati dalla Regione e previsti dalla legge n. 845 del 21/12/1978.

IL PRIMO DIRIGENTE

Paul

COMMERCIO
18 OTT. 1991
Prot. N. 7790/C1I

FAR.